

DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

BANDO PER LA LOCAZIONE DI N° 5 SPAZI NUMERATI NELL'AMBITO DI UN'AREA DELLA FERROVIA GENOVA CASELLA SITA IN GENOVA, VIA BURLANDO, ADIBITA A USO POSTEGGIO AUTOVETTURE

VISTA la determina a contrarre a firma del Dirigente Responsabile nonché RUP della procedura in oggetto del 12.05.2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture), richiamato per le parti applicabili ai settori speciali;

VISTO il bando del 12.05.2021 pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Genova e sul profilo del Committente:

<https://www.amt.genova.it/amt/fornitori-e-appalti/bandi-di-gara-non-digitali/>

e la disposizione prevista a pag. 5 dello stesso bando, con cui *“AMT si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse specifico, di non effettuare l'aggiudicazione: nulla sarà dovuto in tal caso ai concorrenti”* e la disposizione per cui *“la pubblicazione del presente bando e la ricezione delle offerte non comportano alcun obbligo di AMT nei confronti dei soggetti interessati alla procedura”*.

VISTO altresì l'art. 21 quinquies L. 241/1990 e s.m.i. che dispone: *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti [...]”*;

CONSIDERATO che in data successiva alla pubblicazione del bando sono sopravvenute circostanze di fatto e problematiche operative, non prevedibili al momento dell'indizione della gara in oggetto, che rendono necessaria la riconsiderazione complessiva delle condizioni connesse all'affidamento della locazione in oggetto;

CONSIDERATO che la procedura di gara indetta con bando suddetto è ancora nella fase iniziale e dunque non può configurarsi, in capo agli operatori economici interessati, una posizione giuridica rilevante ovvero un legittimo affidamento alla conclusione della procedura di gara;

CONSIDERATO che all'esito di tale rivalutazione AMT S.p.A. ritiene che la scelta di non procedere all'aggiudicazione della gara sia maggiormente aderente agli aspetti organizzativi, gestionali e di economicità da essa perseguiti, nonché quella più idonea a garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento della locazione di cui trattasi;

CONSIDERATO l'orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui *"...l'Amministratore è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21-quinquies di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e che, con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte della Amministrazione..."* (Consiglio di Stato, III sezione, n. 4026, 30 luglio 2013)" (Consiglio di Stato, Sez. III, 29.7.2015 n. 3748);

RITENUTO che, in base alle considerazioni che precedono, sussistono, in relazione alla fattispecie in esame, sopravvenuti motivi di pubblico interesse nonché mutamenti della situazione di fatto, non prevedibili al momento dell'indizione della procedura di gara, che legittimano il ritiro ovvero la revoca in via di autotutela della procedura di gara in oggetto indetta;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

SI DETERMINA

- di ritirare/revocare in autotutela, in forza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara nonché ai sensi dell'art. 21 *quinquies* L. 241/1990, la procedura indetta tramite bando del 15 maggio 2021 per l'affidamento della locazione di n. 5 posto auto presso Via Burlando Ferrovia Genova Casella, nonché tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti, già pubblicati sul sito internet AMT e sull'Albo Pretorio;
- di pubblicare la presente determinazione nelle forme di legge.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Azienda Mobilità Trasporti S.p.A.
Il Direttore Amministrazione, Vendita e Sistemi
Informativi
RUP
Dott. Paolo Ravera
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE